

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2016-67 del 08/06/2016
Oggetto	Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione Ambientale. Approvazione Convenzione con il Consiglio Nazionale dei Chimici in materia di aggiornamento della competenza professionale per i collaboratori dell'Agenzia iscritti all'Ordine dei Chimici.
Proposta	n. PDEL-2016-65 del 23/05/2016
Struttura proponente	Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione Ambientale
Dirigente proponente	Vitali Patrizia
Responsabile del procedimento	Vitali Patrizia

Questo giorno 8 (otto) giugno 2016 (duemilasedici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione Ambientale. Approvazione Convenzione con il Consiglio Nazionale dei Chimici in materia di aggiornamento della competenza professionale per i collaboratori dell'Agenzia iscritti all'Ordine dei Chimici.

VISTI:

- la Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” che rinomina l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- il D.P.R. n. 137 del 7/08/2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” che prevede all'art. 7 l'obbligo per ogni professionista di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale;

PREMESSO:

- che il Consiglio Nazionale dei Chimici ha adottato in data 19 luglio 2013 il “Regolamento per la formazione professionale continua per i chimici” che prevede, tra l'altro, l'individuazione da parte del Consiglio stesso di Pubbliche Amministrazioni, presso le quali i Chimici sono dipendenti, tra i soggetti autorizzati a proporre attività di formazione continua per il proprio personale;
- che presso Arpae sono dipendenti circa n. 120 Chimici regolarmente iscritti all'Albo;
- che Arpae eroga attività di formazione con frequenza frontale o a distanza ai Chimici collocati nel proprio organico ed iscritti ai rispettivi Ordini professionali territorialmente competenti;

CONSIDERATO:

- che Arpae e il Consiglio Nazionale dei Chimici hanno dimostrato interesse in ordine alla sottoscrizione di una convenzione finalizzata a disciplinare le modalità di erogazione da parte dell'Agenzia di attività formative ai collaboratori Chimici in organico presso la stessa nonché a definire il riconoscimento di crediti formativi per le medesime attività di formazione;
- che Arpae e il Consiglio Nazionale dei Chimici hanno ritenuto opportuno disciplinare altresì l'equiparazione agli eventi formativi delle attività elencate al punto 6 dell'art. 4 del citato “Regolamento per la formazione professionale continua per i chimici” e dettagliate

nel testo della Convenzione da sottoscrivere;

RILEVATO:

- che le attività formative oggetto della Convenzione da sottoscrivere riguardano pertanto i corsi e i seminari con frequenza frontale o a distanza erogati da Arpae nonché le attività di cui all'art. 4 del citato Regolamento per la formazione professionale continua per i Chimici, elencate nel testo della Convenzione allegata sub A);
- che per le attività di formazione sia ad apprendimento frontale che a distanza è riconosciuto n. 1 Credito Formativo Professionale (CFP) per ciascuna ora erogata;
- che la Convenzione di cui trattasi ha validità fino al 31/12/2016 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta di una delle parti;

CONSIDERATO:

- che gli adempimenti a carico di Arpae previsti all'art. 6 della Convenzione allegata al presente atto sub A) saranno a cura dell'Area Formazione e Educazione ambientale del Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione Ambientale;
- che la Convenzione da sottoscrivere non comporta oneri per Arpae;

RITENUTO:

- opportuno sottoscrivere la Convenzione con il Consiglio Nazionale dei Chimici, allegata al presente atto sub A) quale parte integrante e sostanziale, al fine di favorire le più ampie possibilità di aggiornamento e accrescimento delle competenze professionali dei propri collaboratori iscritti all'Ordine dei Chimici;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile del Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione Ambientale, Dott.ssa Patrizia Vitali, la quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e della L.R. n. 32/93, è la stessa Dott.ssa Patrizia Vitali;

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione con il Consiglio Nazionale dei Chimici, allegata al presente atto sub A) quale parte integrante e sostanziale, in materia di aggiornamento della

- competenza professionale per i collaboratori dell'Agenzia iscritti all'Ordine dei Chimici;
2. di dare atto che la Convenzione di cui trattasi ha validità fino al 31/12/2016 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta di una della parti;
 3. di dare atto inoltre che la Convenzione da sottoscrivere con il Consiglio Nazionale dei Chimici non comporta oneri per Arpa.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

Convenzione tra
il Consiglio Nazionale dei Chimici

e

l'Agenzia regionale prevenzione ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna

in materia di aggiornamento della competenza professionale per gli iscritti all'Ordine dei Chimici ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 137 del 7 agosto 2012

Il Consiglio Nazionale dei Chimici (d'ora in poi denominato CNC) con sede legale in Roma via Arenula n. 71, C.F. 80409880582, rappresentata dal Presidente Armando Zingales nato a Catania il 16/02/1949

e

l'Agenzia regionale prevenzione ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna con sede in Bologna, via Po n. 5, 40139, partita IVA 04290860370 (d'ora in poi denominata Arpae), rappresentata legalmente dal Dott. Giuseppe Bortone nato a Taranto il 23/09/1959

premesso

- che per effetto di quanto disposto dall'articolo 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, ogni professionista *“ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale”*
- che il CNC, in attuazione del richiamato articolo 7 del D.P.R. 137/2012 ha adottato, nella seduta del 19 luglio 2013 il *“Regolamento per la formazione professionale continua per i chimici”* (d'ora in poi denominato Regolamento)
- che, ai sensi dell'art. 1 punto 6 del Regolamento il CNC e/o i Consigli territoriali individuano, previa verifica, tra i soggetti autorizzati a proporre attività di formazione continua per il proprio personale le Pubbliche Amministrazioni presso le quali i Chimici sono dipendenti
- che presso l'**Arpae** sono presenti circa **n. 120** dipendenti con il profilo professionale di Chimico regolarmente iscritti all'Albo
- che il punto 1 dell'articolo 3 del Regolamento prevede quale decorrenza dell'obbligo di formazione il 1° agosto 2014 per i Chimici già iscritti nell'Albo ed il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di superamento dell'esame di Stato per coloro che non sono ancora iscritti
- che il successivo punto 4 dell'articolo 3 stabilisce per esercitare la professione di Chimico un minimo di Crediti Formativi Professionali (d'ora in poi denominati CFP) pari a 25
- che al punto 1 dell'articolo 4 è precisato che le attività formative *“sono realizzate da soggetti autorizzati a proporre attività di formazione continua”*
- che il punto 5 lettera b) del medesimo articolo considera attività formativa la *“frequenza di corsi di formazione e specializzazione professionale”*
- che il successivo punto 6 dell'art. 4 prevede l'equiparazione agli eventi formativi
 - a) delle attività di relatore nelle lezioni delle attività formative di cui al comma precedente del presente articolo, ovvero nei corsi di specializzazione per le discipline inerenti,
 - b) delle attività di insegnamento in corsi preparatori per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di Chimico, organizzati da e in collaborazione con i Consigli territoriali dell'Ordine, nonché la partecipazione in qualità di membro delle commissioni esaminatrici per gli stessi esami,
 - c) della pubblicazione su riviste specializzate a diffusione nazionale o internazionale, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati su argomenti collegati alle attività dei chimici,
 - d) della partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti da organismi locali, regionali, nazionali ed internazionali della categoria professionale o altri



soggetti riconosciuti dal Consiglio Nazionale finalizzati alla formazione.

- *che secondo i “Requisiti per i soggetti che vogliono svolgere l'attività formativa ordinaria ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Regolamento per la Formazione Continua Professionale dei Professionisti Chimici” adottati dal CNC in via provvisoria nella seduta di Consiglio 18 luglio 2014, non sono soggetti al processo di autorizzazione “i datori di lavoro, pubblici (enti pubblici) e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale. Tali soggetti sono, comunque, tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative definite nel paragrafo Sistema dei controlli per le verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative attraverso audit periodici in loco”*

tutto ciò premesso e ritenuto le parti convengono quanto segue:

art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente atto e si intende qui integralmente trascritta

art.2 - Oggetto della Convenzione

Le attività formative oggetto del presente atto convenzionale, conformemente ai termini descritti nel Regolamento di cui in premessa riguardano:

- a) i corsi ed i seminari con frequenza frontale o a distanza erogati dall'**Arpae**
- b) le attività del Regolamento come definite al punto 6 dell'articolo 4 del Regolamento

art. 3- Modalità di erogazione dell'attività di formazione

Le attività di formazione oggetto della presente convenzione, così come definite all'art. 2 lettera a) sono erogate dall'**Arpae** ai Chimici in organico presso la stessa iscritti ai rispettivi Ordini professionali territorialmente competenti con frequenza frontale e a distanza in conformità alle disposizioni contenute nel relativo Regolamento

art. 4-Attività di formazione e relativa equivalenza in crediti formativi

Per le attività di formazione sia ad apprendimento frontale che a distanza è riconosciuto 1 CFP per ciascuna ora erogata

art. 5 - Deontologia

Le attività di formazione aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia, ai sensi dell'articolo 9 punto 2 del Regolamento verranno organizzate dai Consigli dell'Ordine territoriale senza oneri per gli iscritti appartenenti **all'Arpae**

art. 6 - Comunicazione delle attività di formazione programmate e dei CFP

L'**Arpae** si impegna, nell'erogazione delle proprie iniziative di formazione, ad attenersi alle disposizioni contenute nel Regolamento per la Formazione Professionale Continua dei Professionisti Chimici, ed in particolare ad inviare al CNC la programmazione dell'attività formativa entro il 31 **marzo** di ogni anno ad inserire nell'apposita piattaforma informatica <http://formazione.chimici.it> i nominativi dei partecipanti ai corsi.

Si impegna altresì ad inserire i nominativi dei professionisti chimici che hanno svolto attività di relatore negli eventi formativi inseriti nella su citata programmazione.

Non sono previsti oneri economici per gli eventi organizzati **da Arpae** per il proprio personale dipendente

art. 7 - Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali, qualora si rendesse necessario per la piena realizzazione degli impegni di cui alla presente Convenzione, avverrà nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive integrazioni e modificazioni

art. 8 - Contenzioso

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente Convenzione sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente

art. 9 - Durata

La presente convenzione è valida fino al 31.12.2016 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta di una delle parti che dovrà essere notificata all'altra parte almeno 3 mesi prima della scadenza

Roma, 18 APR. 2016

per il Consiglio Nazionale dei Chimici
prof. chim. Armando Zingales



per l'Agenzia regionale prevenzione
ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna
dott. Giuseppe Bortone